

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti)

Preambolo

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti), ed in particolare l'articolo 27;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r.61/2007, alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r.91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007);

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 27 della l.r. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla l.r. 69/2011 (subentrate alle comunità di ambito) approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio;
2. poiché l'attuazione della l.r. 61/2007 ha richiesto tempi molto più lunghi di quelli attesi ed ancora non può considerarsi conclusa, stante la mancata adozione e approvazione di tutti i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti ed i ritardi nelle procedure di affidamento del servizio, è necessario prevedere in legge la possibilità di modificare e aggiornare i piani straordinari già approvati, sulla cui base viene affidato il servizio, al fine di tener conto di tutte le esigenze sopravvenute, con particolare riferimento al fabbisogno impiantistico;
3. fermo restando il carattere straordinario del piano di cui all'articolo 27 della l.r.61/2007, allo stato attuale, è necessario prevedere la possibilità di derogare con detto piano alle previsioni dei piani provinciali, che risultano eccessivamente datati;
3. data l'urgenza di concludere le procedure di affidamento del servizio, sulla base di atti di pianificazione aggiornati alle attuali esigenze, si prevedono procedure di modifica dei piani straordinari semplificate rispetto a quelle di approvazione e si stabilisce che la legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURT.

Art.1

Inserimento dell'articolo 27 bis della l.r.61/2007

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti), è inserito il seguente:

"Art.27 bis

Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio

1. Fino all'approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti e ove indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per i primi affidamenti del servizio, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.) possono aggiornare il piano straordinario di cui all'articolo 27, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali vigenti, secondo il procedimento di cui al presente articolo.

2. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmettono la proposta di aggiornamento del piano straordinario:

a) alla Regione, che, nel termine di cui al comma 3, può esprimere un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni con il piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con la deliberazione del Consiglio regionale del 19 dicembre 2013, n. 106, o con quello successivamente approvato;

b) alle province interessate, che, nel termine di cui al comma 3:

1. nel caso in cui abbiano adottato il piano interprovinciale dei rifiuti, possono esprimere un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni con detto piano;

2. nel caso in cui non abbiano ancora adottato il piano interprovinciale dei rifiuti, possono formulare proposte o osservazioni.

3. La Regione e le province si esprimono entro 10 giorni dalla trasmissione della proposta di aggiornamento. Decorso tale termine, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani procedono all'approvazione dell'aggiornamento del piano, anche in assenza dei pareri della Regione o delle province.

4. L'aggiornamento del piano straordinario è trasmesso alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul BURT, nonché alle province interessate. L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione."

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.